

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2343)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera  
dei deputati nella seduta del 13 luglio 1967 (V. Stampato n. 4041)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 luglio 1967*

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129,  
sul piano regolatore generale degli acquedotti

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificato dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1966, n. 506, sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.

La relazione generale e il piano di ciascuna regione sono depositati presso il competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dove potranno prenderne visione i comuni e gli enti interessati.

Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai sensi del comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.